

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c

del sig. LI CAUSI prof. Antonino, nato a Messina il 13.8.1961 (C.F.: LCS NNN 61M13 F158F), ivi residente, Via Cesare Battisti, 229, ivi domiciliato in Via S. Giovanni Bosco, 30, nello studio dell'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it, fax 090/679645), che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

^ ^ ^

Il ricorrente, quale docente di scuola secondaria di secondo grado, **in quanto vincitore di due concorsi abilitanti**, è stato assunto dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna nell'Ambito Territoriale della Provincia di Forlì - Cesena.

All'atto della proposta di nomina, il prof. Antonino Li Causi si trovava collocato nella GAE della Provincia di Messina, relativa al triennio 2014/2015 – 2016/2017, con punti 18,00.

Il prof. Li Causi, dopo avere accettato la proposta di nomina provvisoria, ai soli fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, ha presentato richiesta di differimento di presa in servizio fino al 31.8.2016, che è stata accolta.

Con atto del 13/08/2016 inviato via mail, il MIUR ha comunicato al ricorrente che, stante la carenza di posti disponibili nella provincia di Messina, si è proceduto all'assegnazione dello stesso, quale sede definitiva, nell'Ambito Territoriale di Savona (LIGURIA) invece che, come di diritto, nell'Ambito Territoriale di Messina.



La procedura di assegnazione del ricorrente in Liguria, invece che nell'ambito di Messina, disposta dal MIUR, e dunque a ben 1.300 km di distanza dalla sede prescelta dal prof. Li Causi, è grandemente lesiva dei diritti soggettivi del ricorrente per i seguenti

MOTIVI

1- Disparità di trattamento – Violazione del diritto soggettivo del ricorrente.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della "Buona Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*; peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis).

Non vi è dunque alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.



Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che *“Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... ”*; mentre per gli *“... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... ”* è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro *“... parteciperanno a mobilità territoriale”*.

Così facendo, solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 **e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come il ricorrente, pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, conseguite con concorso ordinario per titoli ed esami banditi rispettivamente con D.M. 23.03.1990 e con D.M. del 01.04.1999,** vengono inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

In tal modo, viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso successivo (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati (1990 e 1999) (come il ricorrente).

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come il ricorrente, risulta collocato nelle GAE da moltissimo



tempo ed è stato impiegato per supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi) e viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Ciò è assolutamente ingiusto e “contra legem”, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

1.2) Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come il ricorrente, introdotta illegittimamente, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, è la seguente.

L'art. 6 del CCNI, rubricato “*Fasi dei trasferimenti e passaggi*”, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alla vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE - statuendo quanto segue:

“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16



provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.



FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30".



Stando alla normativa contrattuale, avremmo, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti.

a) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

b) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015, la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente), per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.

c) La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C.

d) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei



docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C.

Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015.

Ed infatti,

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art.6 del CCNI, sulle *“Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”*, a proposito della *“FASE B”* prevede che *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.”*. Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito



richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorchè viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), non prevede alcuna distinzione, consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle GAE.

^^^

Fatto sta che – per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 - il ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 15, superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 - quali i sig.ri Lembo Gianfrancesco (punti 14), Geraci Livia Maria (punti 12), Muscarello Salvino (punti 12) e Visco Antonella (punti 12) - è stato pregiudicato nella scelta di tale Ambito a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito



ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

Con la conseguenza che, in ogni caso, in carenza di posti disponibili nella provincia di Messina, concorrendo a livello nazionale, senza nemmeno comprendere per carenza assoluta di trasparenza le relative modalità su cui si è fondato il c.d. "algoritmo" per la individuazione delle sedi, il ricorrente si è vista assegnata la sede definitiva nell'Ambito Territoriale di Savona invece che, come di diritto, nell'Ambito Territoriale di Messina.

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente, il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Messina, **riservata invece esclusivamente ed inspiegabilmente** ai docenti provenienti dal concorso 2012, e per giunta anche a quelli aventi un punteggio inferiore a quello del ricorrente.

1.3) Per completezza occorre evidenziare che il prof. Li Causi, ha anche proposto ricorso al Tar di Roma avverso la citata ordinanza ministeriale n. 241 dell'8.4.2016, che, com'è noto, con alcune pronunce cautelari, ne ha anche sospeso l'efficacia, e che ha, comunque, fissato, per tutti i ricorsi, e quindi anche per quello del deducente, ai fini della decisione, l'U.P. di merito del 20.10.2016.



Ma ad ogni modo, per il caso di specie, resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell’ordinamento giuridico – che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*; e tanto più che l’art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e smi, al comma 1, prevede che *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ... , ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.”*.

Ne consegue, pertanto, che il ricorrente, che ha presentato domanda di mobilità, indicando come prima sede quella dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in base al punteggio in possesso, dovendo concorrere ai sensi di legge senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 – previa disapplicazione dell’O.M. n. 241 dell’8.4.2016 e del CCNI di pari data - ha diritto all’assegnazione definitiva nell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina, avendo totalizzato punti 15, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 sopra indicati che hanno totalizzato punteggi inferiori [Lembo Pierfrancesco (punti 14), Abate Patrizia (punti 12), Geraci Livia Maria (punti 12), Muscarello Salvino (punti 12) e Visco Antonella (punti 12)].

2- Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l’O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell’8.4.2016, legittima, in



quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come il ricorrente di 51 anni sradicato dal territorio e dalla famiglia e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”*.



Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nell'ambito provinciale, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73, espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.



In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali.

Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione del Giudice delle Leggi che, innanzitutto, parifichi espressamente le due posizioni tra di docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sia provenienti dalle GM del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

3- Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile

3.1) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, il ricorrente ha un punteggio superiore a molti di questi.

Pertanto, il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE).

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di



Messina non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio, perché se così fosse stato, come dovrebbe, il ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Savona.

3.2) Di conseguenza, a parte il “fumus boni iuris”, atteso che la presa in servizio è fissata per l'1.9.2016, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva del prof. Li Causi presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona.

Questi, infatti, all'età di 55 anni, che aveva chiesto ed ottenuto per motivi di lavoro, di differire la presa in servizio, confidando nella sua assegnazione definitiva a Messina, **pur essendo in possesso di ben due abilitazioni all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, conseguite con concorso ordinario per titoli ed esami banditi rispettivamente con D.M. 23.03.1990 e con D.M. del 01.04.1999**, e dunque ben 22 anni prima rispetto agli abilitati del 2012, si trova adesso costretto a doversi trasferire definitivamente da Messina a Savona, con gravissime ripercussioni per la famiglia (il ricorrente è padre di due ragazzi) e per la sua stessa attività professionale (il ricorrente svolge la professione di avvocato nel foro di Messina sin dal 1991, compatibile con quella di docente a tempo indeterminato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 L. n. 2471/2012 e 578, comma 15, D.Lgs n. 297/1994) e per la sua stessa persona.

D'altronde, il ricorrente, proprio in considerazione della disciplina sulla mobilità prevista dall'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 – ed in particolare anche di quanto previsto dall'ultimo periodo della norma, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - aveva confidato nel punteggio posseduto di punti 15 e quindi di poter concorrere, alle operazioni di mobilità, a parità di condizioni, in base a tali punti, all'assegnazione di uno dei posti disponibili nell'Ambito della Provincia



di Messina; e tale legittima aspettativa si è concretizzata in vero e proprio diritto soggettivo essendo tale punteggio superiore a quello posseduto da ben 5 docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 [i sig.ri Lembo Pierfrancesco (punti 14), Abate Patrizia (punti 12), Geraci Livia Maria (punti 12), Muscarello Salvino (punti 12) e Visco Antonella (punti 12)].

^ ^ ^

Ciò premesso, il prof. Antonino Li Causi, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1. In ordine al “fumus boni iuris”, nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto del prof. Antonino Li Causi all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta;
2. In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria / Ambito Territoriale della Provincia di Savona, assegnando anche temporaneamente e con riserva il prof. Antonino Li Causi presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;



3. In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria / Ambito Territoriale della Provincia di Savona, assegnando anche temporaneamente e con riserva il prof. Antonino Li Causi presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina, e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
4. In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;
5. Ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare gli indirizzi dei sig.ri Lembo Pierfrancesco, Abate Patrizia, Geraci Livia Maria, Muscarello Salvino e Visco Antonella, tutti docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla G.M. del concorso 2012, indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità dallo stesso Ufficio pubblicato in data 13.8.2016, in modo incompleto;
6. In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più



tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia / Ambito Territoriale della Provinciale di Messina;

7. Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;
8. Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo dovuto è di euro 259,00.

Si produce: copia della domanda di mobilità; copia del bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina; copia del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata al ricorrente; copia dell'O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016; copia del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; copia del ricorso del prof. Li Causi al Tar di Roma; copia delle ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; copia del biglietto di Segreteria del Tar di Roma di fissazione dell'U.P. del 20.10.2016 relativa al ricorso del prof. Li Causi.

Messina, li 26.8.2016

avv. Giovanni Marchese

